



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1551 del 2013, proposto da:

L'Arca Società Cooperativa Sociale, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Carrieri, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Caggiula in Lecce, via 95° Rgt Fanteria, 9;

contro

Comune di Taranto, rappresentato e difeso dall'avv. Maddalena Cotimbo, con domicilio eletto presso l'avv. Tommaso Fazio in Lecce, piazzetta Montale, 2;

nei confronti di

Italpulizie Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Maria Durante, Enrico Pellegrini, con domicilio eletto presso l'avv. Durante in Lecce, via Garibaldi, 43;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 119373 del 6.8.2013 della Commissione giudicatrice del Comune di Taranto;
- della nota prot. n. 119498 del 6.8.2013 con cui veniva richiesta la documentazione alla seconda classificata nonché delle note prot. n. 119382, n. 119476, n. 119580, n. 119490 anch'esse del 6.8.2013;
- della nota prot. n. 120788 dell'8.8.2013;
- della determinazione dirigenziale n. 176 del 27.8.2013 di aggiudicazione definitiva;
- della nota prot. n. 126082 del 29.8.2013 di comunicazione;
- della nota prot. n. 126093 del 29.8.2013;
- della nota prot. n. 131423 del 10.9.2013;
- della nota prot. n. 124687 del 26.8.2013;
- della nota prot. n. 922 del 29.8.2013 del Sindaco del Comune di Taranto;
- della nota prot. n. 126420 del 30.8.2013;
- della nota prot. n. 137286 del 20.9.2013;
- della nota prot. n. 140530 del 26.9.2013;
- della nota prot. n. 141231 del 27.9.2013;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

nonché, ove occorresse di tutti i verbali di gara;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taranto e di Itapulizie Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti l'avv.

Carrieri, l'avv. Fazio in sostituzione dell'avv. Cotimbo, e l'avv. Durante anche in sostituzione dell'avv. Pellegrini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con bando dell'aprile 2013 il Comune di Taranto ha indetto una gara pubblica per l'affidamento del servizio di pulizia di aree demaniali e per la manutenzione del patrimonio edilizio comunale.

L'appalto con determina n. 176 del 27.8.2013 è stato aggiudicato in via definitiva alla Itapulizie srl. La ricorrente si è classificata al secondo posto della graduatoria.

Avverso l'esito della procedura l'Arca coop. sociale ha proposto il presente ricorso denunciando i seguenti vizi:

- violazione del bando di gara, del disciplinare, del capitolato prestazionale, degli artt. 38, 86, 87, 88 D.lgs. 163/2006 e dell'art. 47 DPR 445/2000, degli artt. 1 e 3 L. 241/1990.

- violazione degli artt. 38, 86, 87, 88 D.lgs. 163/2006, violazione dei principi di legalità, imparzialità, buona amministrazione e ragionevolezza dell'attività amministrativa, violazione del principio del favor participationis, violazione dei principi comunitari della libertà di concorrenza e della par condicio dei concorrenti, violazione del principio di buona fede, violazione del bando di gara, eccesso di potere.

Si sono costituite la società controinteressata Itapulizie srl e la stazione appaltante chiedendo che il ricorso sia respinto.

All'udienza del 19 dicembre 2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione su domanda di parte.

Il ricorso non può essere accolto.

Con il primo motivo di ricorso si contesta l'assenza di un requisito di partecipazione in capo all'aggiudicataria, nella specie riferito all'assenza di un volume di fatturato specifico inferiore a quanto stabilito dalla *lex specialis*, che stabilisce una soglia minima di euro 350.000 nei servizi oggetto dell'appalto.

Il motivo è infondato.

Come risulta chiaramente dalla documentazione di gara la Itapulizie srl rispetta il requisito di fatturato specifico, realizzato nel triennio precedente alla gara in relazione allo svolgimento di servizi di pulizia e servizi integrati.

Sul punto è già sufficiente evidenziare che l'importo del fatturato, dichiarato in sede di partecipazione, e poi oggetto di certificazione da parte delle Amministrazioni beneficiarie del servizio, è sufficiente a rispettare il detto requisito come risulta dalle sole certificazioni prodotte per i servizi svolti presso la Marina Militare di Taranto e la Scuola Volontari dell'Aeronautica militare.

Tale considerazione, che fa riferimento al fatturato già dichiarato al momento della partecipazione, è già di per sé sufficiente ad escludere la fondatezza della censura.

Non possono infatti costituire causa di esclusione dalla gara le eventuali inesattezze contenute nella domanda di partecipazione o le carenze documentali in sede di verifica post-aggiudicazione quando il partecipante alla gara pubblica sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e la *lex specialis* non preveda espressamente la pena dell'esclusione in relazione alla mancata osservanza delle puntuali prescrizioni sulle modalità e sull'oggetto delle dichiarazioni da fornire; nel caso di specie infatti, ad avviso del Collegio, ricorre un'ipotesi di c.d. falso innocuo, come tale insuscettibile, in carenza di un'espressa previsione legislativa o della legge di gara, a fondare l'esclusione

del partecipante (in termini Cons. Stato 1494/2013 al cui indirizzo giurisprudenziale si ritiene di aderire).

In questa prospettiva non costituisce causa di esclusione l'aver dichiarato la prestazione di servizi il cui fatturato non è stato poi oggetto di effettivo riscontro documentale, se il requisito contestato è comunque rispettato sulla base delle informazioni fornite con la domanda di partecipazione.

Si osserva inoltre che l'elenco dei lavori documentati rientra a pieno titolo nell'oggetto dell'appalto odierno trattandosi, come richiesto dal bando di gara, di contratti per lo svolgimento di servizi di pulizia; da questo punto di vista risulta dunque ininfluenza che il servizio sia stato o meno svolto relativamente ad aree demaniali o che non abbia incluso la prestazione di lavori edili di manutenzione.

Con il secondo motivo si lamenta che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per aver presentato un'offerta anomala, non essendo giustificato il ribasso economico offerto in sede di gara.

Il motivo è infondato.

In tema di verifica dell'anomalia dell'offerta, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, il giudizio della stazione appaltante costituisce esplicazione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta.

Il giudice amministrativo può dunque sindacare le valutazioni della pubblica amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad un'autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci.

Anche l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidenti errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può intervenire, ferma restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell'amministrazione.

Nel caso di specie, la Italpulizie ha offerto un ribasso del 26,60% sull'importo di gara, inferiore a quello proposto dalla stessa ricorrente pari al 30,33%.

In questo quadro complessivo, risulta in primo luogo destituita di fondamento la deduzione secondo cui l'aggiudicataria non avrebbe indicato alcun utile d'impresa.

Le giustificazioni a corredo dell'offerta, oggetto della nota del 9.8.2013 di Italpulizie, indicano infatti un utile d'impresa pari a 9.000 euro, che costituisce circa il 3,5% dell'importo dell'offerta economica proposta da Italpulizie.

La misura della remunerazione prevista non è di per sé tale da qualificare automaticamente l'offerta come incongrua o anomala. Per giurisprudenza consolidata infatti nel contesto della valutazione di anomalia o, comunque, della congruità dell'offerta, si ritiene seria l'offerta anche laddove l'utile d'impresa sia ridotto, purché non risulti del tutto azzerato, ciò perché non può essere fissata a priori, ai fini del giudizio di anomalia, una quota rigida di utile al di sotto della quale l'offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi, invece, avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale nel suo insieme.

Risulta, pertanto, in sé ingiustificabile solo un utile pari a zero, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante, ove si tenga conto delle ricadute positive in termini di qualificazione, pubblicità, curriculum conseguibili dall'operatore economico in forza dell'aggiudicazione e dell'esecuzione del contratto.

Per quanto riguarda il costo dei dipendenti, lo scostamento è poi contenuto rispetto agli invocati parametri di riferimento; talmente contenuto (7 centesimi euro su base oraria) da non potersi ritenersi dimostrata l'incongruità dell'offerta vincitrice, trattandosi di differenza minima che non può di per sé inficiare la serietà della proposta.

Si osserva inoltre che la controinteressata, in sede di presentazione delle giustificazioni ha chiarito al riguardo che:

- non avendo lavoratori che aderiscono a forme di previdenza complementare non sopporta la relativa voce di costo;
- gode di una riduzione del costo INAIL in quanto vanta un basso indice di infortuni;
- i dipendenti sono neo-assunti e quindi non hanno maturato l'anzianità forfettaria di settore.

Né infine l'analisi può incentrarsi su singole voci presuntivamente mancanti delle spese generali, predeterminate dall'aggiudicataria in euro 16.671; come già rilevato infatti in sede giurisdizionale la verifica della congruità dell'offerta non può essere riferita a singole voci; ciò vale a maggior ragione per gli importi destinati a spese generali, voce deputata a raccogliere una congerie di spese del tutto disomogenee, e la cui incidenza è dunque variabile da impresa ad impresa.

In conclusione, in ragione di quanto esposto e stante l'infondatezza delle censure, il ricorso è respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Gabriella Caprini, Primo Referendario

Luca De Gennaro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)